

Documento sulla politica di verifica e gestione delle situazioni di incompatibilità

ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI – A.C.L.I. Aps

Associazione di
promozione sociale Ente e
Rete di Terzo Settore



Versione 2.0 del 27 aprile 2022

Approvato dal Consiglio Nazionale 6 -7 maggio 2022

SOMMARIO

1. PREMESSA E OBIETTIVI DEL DOCUMENTO	
2. LE ACLI: CARATTERISTICHE ISTITUZIONALI E ORGANIZZATIVE GENERALI	
3. DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA' E CONFLITTI	
4. IDENTIFICAZIONE DELLE FATTISPECIE DI INCOMPATIBILITA':	
4.1 INCOMPATIBILITA' ESTERNE	
4.2 INCOMPATIBILITA' INTERNE	
5. IDENTIFICAZIONE DELLE FATTISPECIE DI CONFLITTO DI INTERESSE	
6. IDENTIFICAZIONE DEI REQUISITI DI ONORABILITA'	
7. LE ATTIVITA' DI GESTIONE IN CAPO ALLA SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI	
8. LE ATTIVITA' DI GESTIONE IN CAPO ALL'AREA SVILUPPO ASSOCIATIVO	
APPENDICE 1 – I MODELLI DI AUTOCERTIFICAZIONE	
MOD. A – Conflitto di interessi degli Amministratori e delle figure apicali	
MOD. B - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (<i>incompatibilità e onorabilità</i>)	
APPENDICE 2 – TABELLE RIEPILOGATIVE DELLE SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'	
TAB. A – tabella riepilogativa delle incompatibilità esterne	
TAB. B – tabella riepilogativa delle incompatibilità interne: cariche sociali	
TAB. C – tabella riepilogativa delle incompatibilità interne: lavoratori e collaboratori	

1. Premessa ed obiettivi del Documento

Il presente Documento ha lo scopo di definire la politica di verifica e gestione delle situazioni di incompatibilità, di conflitto di interesse o di assenza di requisiti di onorabilità che abbiano ad interessare i componenti degli Organismi delle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani Aps (di seguito, anche solo ACLI o Ente) in sede di accettazione della carica o in corso di mandato.

Nella specie, il Documento intende individuare e descrivere le attività da porre in essere per la prevenzione di fenomeni o per la verifica di situazioni che possano determinare l'adozione di comportamenti vulnerati nell'imparzialità o comunque non in linea con obiettivi e missione dell'Ente.

Il Documento ha altresì lo scopo di evidenziare le azioni che gli Organismi posti a presidio della procedura – come individuati nella delibera della Presidenza nazionale del 5 settembre 2017 (v. *infra*, pagg. 5 e 6) - sono tenuti ad intraprendere per l'assolvimento delle funzioni di vigilanza, sia esplicate in modalità autonoma, sia adottate in veste referente, ovvero a supporto di altro Organo statutario.

Infine, il Documento si propone di chiarire le misure di reazione da adottare, salvo le *misure afflittive* definite in sede statutaria, che conseguano al verificarsi della situazione di incompatibilità e/o all'inadempimento dell'interessato negli ulteriori ambiti di interesse del Documento.

Le Acli sono un'associazione di promozione sociale, ente e rete associativa di terzo settore, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 35 e 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. (di seguito anche Codice del terzo settore), che persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore dei propri associati, delle loro famiglie e dei terzi attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale, nonché di eventuali attività diverse, espressamente individuate nello Statuto nazionale¹, avvalendosi prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci e degli iscritti agli enti associati o aderenti alla medesima Rete associativa delle ACLI .

L'assetto istituzionale è fondato su un modello di *governance* di tipo democratico, che si esprime attraverso una filiera territoriale a presidio geografico scalare (*cfr., infra*)

Circa la *mission* ed il modello organizzativo strumentale, occorre schematicamente ricordare che:

¹ Cfr. artt. 4 e 6 dello statuto approvato nel corso del XXVI Congresso nazionale.

- le Associazioni Cristiane Lavoratori *“promuovono solidarietà e responsabilità”*² associando *“lavoratori e cittadini, uomini e donne, di qualsiasi nazionalità che ne condividano le finalità e ne sottoscrivano il Patto associativo”*³ ;
 - alle ACLI aderiscono *“associazioni che si riconoscano negli scopi del Movimento e si impegnino a collaborare alla realizzazione -delle-finalità sociali.”*⁴

Quanto alla traduzione del modello secondo il criterio geografico, le Acli privilegiano un approccio che valorizza *“le specificità territoriali nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di federalismo cooperativo e solidale”*⁵. Sono pertanto organizzate attraverso Strutture dislocate sul Territorio, autogenerate dalla libera adesione al Movimento aclista e, coerentemente, dotate di autonomia giuridica e patrimoniale⁶. Alle Strutture locali di base (così come alle strutture zonali e alle aree metropolitane) si affiancano, per i livelli di competenza, le realtà associative di ordine provinciale, regionale e nazionale.⁷

Occorre altresì sottolineare, per le finalità e gli ambiti di iniziativa del presente Documento, che le Acli promuovono e sviluppano la propria missione attraverso una pluralità ulteriore di azioni e strumenti, sia di natura associativa (Associazioni specifiche e professionali), sia di estrazione imprenditivo-sociale, nei campi⁸:

- del patrocinio e della tutela sociale, previdenziale, sanitaria e fiscale (Patronato Acli);
- delle politiche del lavoro in relazione a formazione ed orientamento professionale (ENAIIP ed enti regionali ad esso associati);
- dell’assistenza e tutela fiscale dei lavoratori e dei cittadini (CAF Acli);
- delle *“molteplici attività inerenti le soggettività sociali, il volontariato, le cooperative, la cooperazione internazionale, il consumo responsabile, il mondo rurale e agricolo, il lavoro di cura, l’ambiente, lo sport, il turismo e la cultura, attraverso apposite associazioni ed iniziative specifiche decise dal Consiglio Nazionale”*.⁹

3. Disposizioni di riferimento in materia di incompatibilità e conflitti

Circa il quadro delle disposizioni di riferimento in materia di incompatibilità e conflitti, occorre distinguere le norme ad eziologia legale (disposizioni di legge, atti aventi forza di legge o regolamenti normativi) da quelle autogenerate dall’Ente (discipline interne).

oooooooooooooooooooo

Fonti esterne: disposizioni di legge, atti aventi forza di legge, regolamenti normativi. Nell’ambito delle disposizioni generali dedicate alle associazioni, il richiamato decreto legislativo 3 luglio 2017 n.

² art. 2, comma 2, Statuto *cit.*

³ art. 2, comma 3, Statuto *cit.*

⁴ art. 2, comma 4, Statuto *cit.*

⁵ art. 18, comma 1, Statuto *cit.*

⁶ cfr. art. 83, Statuto *cit.*

⁷ cfr. art. 18, comma 3, Statuto *cit.*

⁸ cfr. art. 3, comma 4, e artt. 52, 56, 57,58, 59 Statuto *cit.*

⁹ art. 3, comma 5, lett d), Statuto *cit.*

117 prevede, in capo agli amministratori, l'applicazione delle condizioni di cui all'art. 2382¹⁰ c.c. e disciplina, altresì, la possibilità che gli statuti subordinino “ l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore...omissis...” (cfr art. 26. D.lgs. cit.).

Il successivo art. 27 dispone che “al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile”, con conseguente possibilità di annullamento delle delibere viziata¹¹.

La disciplina sopra richiamata potrà subire assestamenti di contenuto presso realtà associative articolate come le ACLI, in conseguenza dei margini di discrezionalità attribuiti dal legislatore alle *Reti associative nazionali*¹² in materia di definizione degli ordinamenti interni, ivi inclusa la disciplina di struttura, composizione e funzionamento della *governance*, fermo il rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza tra associati, nonché di libera elettività delle cariche sociali.¹³

Le richiamate previsioni del decreto rappresentano, sul piano sostanziale, naturale completamento delle esigenze di trasparenza ed integrità che devono qualificare le figure istituzionali degli Enti non profit e connotare i loro rapporti con gli Enti stessi e, per tali ragioni, costituiscono, secondo quanto deliberato dalla Presidenza nazionale nella seduta del 4 aprile 2019 (cfr, *infra*) obiettivi di riferimento per la definizione della procedura di controllo interno qui delineata.

Resta inteso che le modifiche strutturali (o comunque ulteriori) all'ordinamento interno delle ACLI conseguenti all'evoluzione normativa in materia di enti del terzo settore andranno tempestivamente attenzionate per la valutazione ed implementazione di coerenti revisioni della procedura.

oooooooooooooooooooo

¹⁰ “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi” (art.2382 c.c.)

¹¹ “I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall'articolo 2477 (sindaco e revisore legale dei conti, ndr). In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.” (art. 2475 Ter c.c.)

¹² “Sono Reti associative nazionali le reti associative di cui al comma 1 che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano resenti in almeno dieci regioni o province autonome. Le associazioni del terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o province autonome sono equiparate alle reti associative nazionali ai fini di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b)” (art. 41, c. 2, d.lgs. 117 cit.)

¹³ “Gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano l'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali delle reti associative nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali” (art. 41, c. 7, d.lgs. 117 cit.)

Discipline interne. Costituiscono fonti di normazione interna ai fini del presente Documento:

- lo Statuto delle Acli approvato dal XXVI Congresso nazionale
- la delibera di Presidenza nazionale del 5 settembre 2017
- la delibera di Presidenza delle Acli del 11 aprile 2019

Le richiamate delibere, con precipuo riferimento alle competenze attribuite all'Area sviluppo associativo e meglio specificate nel successivo par.8, si intendono superate dalla presente versione del regolamento, approvata dal Consiglio nazionale del 6/7 maggio 2022.

Statuto

Lo Statuto delle Acli individua due classi di situazioni/condizioni (interne ed esterne all'Ente) cui ricondurre il rischio di avveramento dell'esercizio non imparziale delle funzioni.

Si tratta di circostanze e profili alla cui sussistenza il disciplinare attribuisce valore di presunzione assoluta di confliggenza tra l'interesse dell'Ente e gli interessi particolari, così da dar luogo *ab origine* ad un'inconciliabilità non temperabile, e pertanto all'impedimento insanabile proprio delle situazioni di incompatibilità.

Le disposizioni che disciplinano la materia si collocano come segue:

- a. incompatibilità con ruoli e funzioni esterni all'Ente: artt. 64, 65, 66, 67 e 68 dello Statuto;
- b. incompatibilità con ruoli e funzioni interni all'Ente, anche in eventuale riferimento ad attività presso soggetti strumentali o comunque promossi dalle ACLI: art. 69 e 71 comma 1, lett. a) dello Statuto.

Delibera di Presidenza nazionale del 5 settembre 2017.

Nella sessione di lavoro del 5 settembre 2017 la Presidenza Nazionale delle ACLI ha deliberato:

“a. di investire la Segreteria Generale - anche al fine di supportare gli organi statutari di controllo e verifica come il Collegio di Garanzia e il Collegio dei Probiviri - a provvedere all'elaborazione di idonea procedura di controllo interno atta a monitorare la sussistenza e permanenza dei requisiti normativi (interni e legali) richiesti ai componenti gli Organismi delle Acli, ad ogni livello, per l'accettazione/continuazione del mandato;

b. di delegare l'Area Sviluppo associativo, in quanto tale, a realizzare le attività di controllo interno con riguardo ai componenti gli Organismi delle strutture territoriali;

c. di delegare la Segreteria Organi istituzionali a realizzare le indicate attività di controllo interno con riguardo ai componenti gli Organismi della Sede nazionale;

d. di attribuire ampio e pieno mandato al Presidente e al Segretario Generale, in via disgiuntiva e fermo il necessario coordinamento, affinché svolgano ogni e più opportuna attività e compiano ogni e più opportuna azione, anche nei riguardi dei livelli territoriali di Acli, per la tempestiva ed efficace attuazione della presente delibera...omissis.”

Delibera di Presidenza nazionale del 11 aprile 2019

Nella sessione di lavoro del 11 aprile 2019 la Presidenza Nazionale delle ACLI ha deliberato:

- a. l'identificazione dei requisiti di onorabilità in capo agli amministratori, la cui assenza integri causa di indegnità sottoponibile alla misura disciplinare ex art.74, comma 1, lett. c) dello Statuto;
- b. di dare mandato al Presidente e al Segretario generale di integrare la procedura di controllo interno sulle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse, allo scopo di contemplare anche la verifica dei requisiti di onorabilità;
- c. di delegare l'Area Sviluppo associativo, in quanto tale, a realizzare le attività di controllo interno con riguardo ai componenti gli Organismi delle strutture territoriali;
- d. di delegare la Segreteria Organi istituzionali a realizzare le indicate attività di controllo interno con riguardo ai componenti gli Organismi della Sede nazionale.

4. Identificazione delle fattispecie di incompatibilità

Di seguito è illustrato il dettaglio delle funzioni, degli incarichi e, più in generale, delle situazioni che generano incompatibilità con i ruoli/servizi accedibili presso l'Ente.

Il quadro schematico di tali fattori è altresì riepilogato nelle tabelle A, B e C collocate nell'appendice 2 al presente Documento.

.....

4.1 INCOMPATIBILITA' ESTERNE - Lo Statuto delle ACLI ravvisa nell'assunzione di una serie di mandati esterni le condizioni che danno luogo all'impossibilità di permanere in talune cariche in seno all'Ente (decadenza) o di accedervi (ineleggibilità/inconferibilità)

Sono individuate, in particolare, le seguenti situazioni di incompatibilità, partitamente disposte per tipologia di incarico:

Il Presidente Nazionale è incompatibile:

a) nell'ambito istituzionale:

- con responsabilità di governo a tutti i livelli;
- con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali, regionali, provinciali e dei Comuni delle città con più di 50.000 abitanti o comunque capoluogo di Provincia;

b) nell'ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con l'appartenenza:

- ai Consigli e ai Comitati di pari livello o livello superiore;
- alle Direzioni e agli organi esecutivi a tutti i livelli;

c) nell'ambito sindacale con responsabilità:

- nella Segreteria Confederale e in quelle delle Unioni o Camere Regionali e comprensoriali;
- nelle Segreterie di Federazione allo stesso livello territoriale e al livello superiore.

I Presidenti Provinciali e Regionali sono incompatibili:

a) nell'ambito istituzionale:

- con ogni responsabilità di governo a tutti i livelli, fatta eccezione per i Comuni con meno di 15.000 abitanti che non siano capoluogo di provincia;
- con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali, regionali, provinciali e dei

Comuni con più di 200.000 abitanti o comunque capoluogo di provincia;

b) nell'ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con l'appartenenza:

- ai Consigli e ai Comitati di pari livello o livello superiore;
- alle Direzioni e agli organi esecutivi a tutti i livelli;

c) nell'ambito sindacale con responsabilità:

- nella Segreteria Confederale e in quelle delle Unioni o Camere Regionali e comprensoriali;
- nelle Segreterie di Federazione allo stesso livello territoriale e al livello superiore.

a. Incarico di componente della Presidenza o della Direzione nazionale, della Presidenza regionale o della Presidenza provinciale. Il mandato non è conciliabile con i seguenti incarichi nei contesti istituzionali, politici e sindacali:

a) nell'ambito istituzionale:

- con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali e regionali;
- con responsabilità di governo a tutti i livelli fatta eccezione per i Comuni con meno di 50.000 abitanti che non siano capoluoghi di Provincia;

a) nell'ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con l'appartenenza:

- ai Consigli ed ai Comitati allo stesso livello territoriale o superiore;
- alle Direzioni e agli organi esecutivi nazionali, regionali e provinciali e dei Comuni con più di 200.000 abitanti o comunque capoluoghi di provincia;

b) nell'ambito sindacale con responsabilità:

- nella Segreteria confederale ed in quelle delle Unioni Regionali e comprensoriali;
- nelle Segreterie di Federazione allo stesso livello.

b. Incarico di Consigliere nazionale, regionale o provinciale. Il mandato è incompatibile con funzioni esecutive (di governo) presso formazioni partitiche, allorchè svolte al medesimo o a superiore livello territoriale (nazionale, regionale o provinciale) rispetto all'incarico prestato presso l'Ente.

c. Incarico di Presidente delle Strutture di Zona o di Base. Il mandato non è conciliabile con i seguenti incarichi nei contesti istituzionali e politici:

- a) nell'ambito istituzionale:
- con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali, regionali e provinciali e dei Comuni con più di 200.000 abitanti o comunque capoluoghi di provincia, purché diverso dal Comune del territorio di appartenenza della propria Struttura di base o della Zona;
 - con responsabilità di governo a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale;
- b) nell'ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con responsabilità nelle Segreterie, nelle Direzioni e negli organi esecutivi a tutti i livelli.

oooooooooooooooooooooooooooo

4.2 INCOMPATIBILITA' INTERNE – Lo Statuto delle ACLI individua tipologie di incarichi presso l'Ente non sovrapponibili con ulteriori funzioni interne, per finalità di salvaguardia del principio di imparzialità posto a governo dell'interesse di missione.

Secondo il già sperimentato criterio dei destinatari, le incompatibilità interne possono essere classificate in due gruppi: le incompatibilità rivolte alle cariche sociali; le incompatibilità generate da pregresso o sopravvenuto svolgimento di attività lavorativa in favore dell'Ente.

Incompatibilità interne per le cariche sociali. Si riferiscono alle seguenti cariche ed operano secondo le sotto riferite modalità:

- Segretario Generale delle ACLI: l'attributario di tale incarico non può assumere funzioni/mandati elettivi presso alcun livello associativo;
- Coordinatore o Direttore dei Servizi e delle Imprese a finalità sociale, nonché di ogni iniziativa promossa dalle ACLI: l'incarico è incompatibile con quello di componente con voto deliberativo di Organi esecutivi presso Enti del Movimento aclista allo stesso livello territoriale
- Presidente provinciale, regionale e nazionale delle ACLI aps: l'incarico non può essere ricoperto per più di due mandati consecutivi, della durata ciascuno di anni quattro, o in ogni caso per non più di otto anni, salvo il differimento dell'ultimo mandato nel caso in cui ciò consenta di ricondurre l'elezione del Presidente alla naturale scadenza congressuale. Eccezionalmente i Presidenti provinciali possono svolgere un ulteriore mandato della durata di due anni nel caso in cui si riscontri una media aritmetica del numero degli iscritti, come approvati dagli organismi competenti, risultante nei quattro anni sociali precedenti non superiore a 1500 associati persone fisiche. La responsabilità di Presidente della Struttura di base può essere ricoperta senza limitazione di mandato previo consenso del Consiglio Provinciale.
- Presidente provinciale delle ACLI: l'incarico è incompatibile con quello di componente della Presidenza nazionale e con il mandato di Presidente regionale.

- Componente dei Collegi nazionali dei Garanti e dei Probiviri: l'incarico non può essere assunto (ineleggibilità) da chi sia incorso in sanzioni disciplinari o sia componente di Organismi ad ogni livello associativo.

oooooooooooooooooooo

Incompatibilità interne per dipendenti e collaboratori. Lo Statuto delle ACLI ha regolato un'ampia articolazione delle incompatibilità tra incarichi che richiedano specifica attenzione nella cura degli scopi dell'Ente e lo svolgimento di attività che dispongono, viceversa, alla prossimità di interessi particolari coltivati in seno all'Ente medesimo. Di qui, la disciplina delle situazioni di inconciliabilità nascenti dallo svolgimento di attività di lavoro presso l'Ente o i soggetti da esso promossi, e gli incarichi e le funzioni giudicate, in tale ottica relazionale, di maggiore vulnerabilità.

- a. Lavoratori** con rapporto di lavoro subordinato della Struttura delle ACLI, **dei Servizi e delle Imprese a finalità sociale** nonché quelli di enti che ad essa aderiscono

Ai vari livelli di rappresentanza² la loro presenza non può superare:

- la quota del 25% nei Consigli nazionali, regionali e provinciali eletti dai propri Congressi (o percentuale inferiore, se così statuito nei regolamenti dei Consigli Regionali e Provinciali);
- la quota del 50% dei componenti con diritto di voto presso le Presidenze nazionale, regionali e provinciali.³

- b. Lavoratori subordinati, parasubordinati ed autonomi presso i Servizi e le Imprese sociali delle ACLI e presso tutte le iniziative dalle ACLI promosse** *Previsione superata da norme di legge*

Tali figure sono incompatibili con l'assunzione di incarichi direttivi o amministrativi presso gli Enti committenti o datori di lavoro. Atteso l'ampio registro espressivo scelto dal normatore interno, si deve ritenere che in tale situazione di incompatibilità riversi anche la funzione del Revisore dei conti o del componente dell'Organo di controllo, a tutela del principio di imparzialità e distacco che deve salvaguardarne la funzione nell'interesse dell'Ente vigilato.

- c. Lavoratori distaccati dalla Presidenza nazionale delle ACLI presso i Servizi e le Imprese sociali delle ACLI e presso tutte le iniziative dalle ACLI promosse.** In analogia alla fattispecie precedente,

² Il riferimento è ai livelli territoriali individuati nell'art. 18 dello Statuto nazionale.

³ Entrambi i limiti si applicano in relazione al livello di rappresentanza presso le ACLI aps corrispondente, per competenza territoriale, alla sede o livello provinciale o regionale o nazionale presso il quale i lavoratori sono impiegati.

lo svolgimento di attività lavorative con le modalità indicate genera incompatibilità con l'assunzione di incarichi direttivi o amministrativi presso gli Enti distaccatari.

5. Identificazione delle fattispecie di conflitto di interesse

Rientrano nella nozione di conflitto di interesse, le attività di gestione dell'Ente – tipiche, connesse e strumentali – per le quali si determini una contrapposizione tra gli interessi dell'Ente e gli interessi dei soggetti apicali, anche derivanti da rapporti economici significativi (partecipazioni e rapporti di affari in genere).

E' considerato, in ogni caso, "interesse" qualsiasi vantaggio, diretto o indiretto, materiale o immateriale attinente la sfera professionale, commerciale, finanziaria o personale del soggetto apicale, che si ponga in oggettiva posizione di conflitto con l'interesse dell'Ente.

Conflitti degli amministratori e del Segretario generale o altra figura di direzione

I componenti degli Organi esecutivi si astengono nelle decisioni nelle quali versino, per conto proprio o di terzi, in situazione di conflitto di interesse, ove il loro voto sia determinante.

I componenti gli Organi esecutivi e le figure direzionali, tra cui il Segretario generale, devono astenersi dal compiere operazioni per le quali si trovino in posizione di conflitto di interesse, investendone l'Organo collegiale a mezzo adeguata attività di *disclosure* (informativa, chiara e trasparente). Possono procedere al compimento dell'operazione, ove da questo autorizzati con decisione motivata. Rimangono in ogni caso ferme le prerogative assicurate ai sensi dell'art. 2475-ter¹⁵ del codice civile, come richiamato dall'art. 27¹⁶ del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

I componenti gli Organi esecutivi e le figure direzionali rilasciano una dichiarazione conforme al facsimile allegato al presente documento (APPENDICE 1, MOD. A), recante i propri interessi nell'attività dell'Ente ed i propri rapporti con gli altri soggetti "rilevanti" coinvolti nella gestione dello stesso, da elencare nel riquadro "*Soggetti rilevanti*", all'interno del Mod. A sopra citato.

L'amministratore o la figura direzionale

assume l'onere di informare l'Ente circa eventuali modifiche delle circostanze dichiarate che verranno opportunamente recepite a cura dell'Area Sviluppo Associativo (vedi *infra* par. 8).

6. Identificazione dei requisiti di onorabilità

Gli amministratori e le figure apicali (Segretario generale e direttori) della Sede nazionale, così come il componente degli Organismi di Garanzia (Probiviri e Garanti) rilascia una dichiarazione conforme al fac – simile allegato al presente documento (APPENDICE 1, MOD. B), nella quale da atto:

- che non è stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, né condannato ad una pena per reato che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad

esercitare uffici direttivi

- che nei propri confronti non sussistono, alla data di sottoscrizione della dichiarazione, procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- che non è stato destinatario di misure interdittive, né ha subito condanne definitive per la commissione di reati contro la persona o il patrimonio.
- che non ha con le ACLI cause pendenti, sia civili che penali, ovvero non è indagato/a e/o imputato/a in procedimenti penali per reati nei quali le ACLI siano persona offesa e/o danneggiato dal reato, ovvero parte civile nel relativo giudizio

¹⁵ art. 2475-ter c.c. *“I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.*”

Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall'articolo 2477. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione”

¹⁶ art. 27, d.lgs. 117/2017 *“Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile”*

Le situazioni di cui sopra, ove presenti, sono sottoposte all'attenzione del collegio dei Probiviri quale causa di indegnità da valutare ai fini e per gli effetti dell'art.74, comma 1, lett. d) dello Statuto. Ove la situazione interessi un componente del Collegio dei Probiviri, egli si astiene dalla decisione, fermo restando che il suo eventuale voto non rileva ai fini della decisione.

7. Le attività di gestione in capo alla Segreteria Organi Istituzionali

In relazione alle attività di controllo interno da svolgere a cura della Segreteria Organi istituzionali, esse dovranno consistere:

- a. nell'acquisizione e nella catalogazione - per anagrafica di soggetto, Organo di riferimento e datazione - all'atto dell'insediamento e, successivamente, ove siano mutate le situazioni dichiarate, delle dichiarazioni sostitutive rese dai componenti degli Organismi della Presidenza nazionale, della Direzione nazionale, del Consiglio nazionale, del Collegio nazionale dei Garanti e del Collegio nazionale dei Probiviri, dell'Organo di controllo e del revisore legale dei conti secondo i modelli di fac simile allegati all'Appendice 1 del presente Documento;
- b. nell'acquisizione e catalogazione - per Organo di riferimento, datazione - di copia dei verbali di accertamento dell'insussistenza delle situazioni di incompatibilità all'atto dell'insediamento in carica, accertamento da effettuarsi a cura degli Organi collegiali di appartenenza dei componenti insediati;
- c. nell'acquisizione e catalogazione delle dichiarazioni in materia di insussistenza di conflitti di interesse e di insussistenza di situazioni contrarie all'onorabilità;
- d. nell'attività di istruzione documentale di fascicolo aperto a seguito di segnalazione o accessione comunque realizzata, anche per iniziativa d'ufficio, ad informativa circa l'insorgenza di situazione di incompatibilità o la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse o di presenza di cause contrarie all'onorabilità a carico dei soggetti monitorati, consistente nella notifica all'interessato dell'attività di verifica in corso, nella sollecitazione di sua dichiarazione scritta volta a confermare o smentire la sussistenza della situazione che genera incompatibilità/conflitto o che è causa contraria ad onorabilità, nella diffida a rimuovere tempestivamente le cause generatrici dell'incompatibilità, nei casi in cui esse non generino decadenza immediata; nelle more l'Ufficio si adopererà per l'acquisizione - nel rispetto dei diritti dell'interessato e delle disposizioni di legge - di elementi documentali a suffragio dell'informativa, ove non già acceduti, provvedendo a catalogare il fascicolo per datazione, soggetto ed Organo competente, tipo di incompatibilità rilevata ai sensi dell'articolato statutario.

- e. nella verifica della conclusione del procedimento aperto in seguito a riscontro di situazione di incompatibilità allorché sia stata operata dall'interessato la rimozione tempestiva della causa relativa, sempreché essa non abbia dato luogo a decadenza immediata;
- f. nell'attività di segnalazione delle situazioni di incompatibilità o della causa contraria ad onorabilità ad istruzione completata, all'attenzione del Collegio dei Probiviri, sentito il Segretario generale (ove la segnalazione non riguardi incompatibilità a suo carico) e unitamente alla trasmissione del fascicolo, dando di tale attività notifica scritta all'interessato;
- g. nella verifica documentale dell'adozione di condotta conforme alla procedura di cui al precedente paragrafo 5 da parte dei soggetti (componenti di organismi esecutivi e figure apicali) per i quali si sia riscontrata la sussistenza di posizione in conflitto di interesse e nella segnalazione all'attenzione dell'Organo esecutivo interessato e altresì del Collegio dei Probiviri delle situazioni di non conformità, per l'eventuale adozione di misure afflittive
- h. nella acquisizione e catalogazione degli esiti delle decisioni del Collegio dei Probiviri, in materia di riscontrate situazioni di incompatibilità o di cause contrarie all'onorabilità, con riferimento a ciascun livello territoriale delle Acli

8. Le attività di gestione in capo all'Area Sviluppo associativo

In relazione alle attività di controllo interno da svolgere a cura dell'Area Sviluppo Associativo, esse dovranno consistere:

- a. nell'acquisizione e nella catalogazione per anagrafica di soggetto, Ente territoriale, Organo di riferimento e datazione - all'atto dell'insediamento e, successivamente, ove siano mutate le situazioni dichiarate, delle dichiarazioni sostitutive rese dai componenti degli Organismi direttivi delle Strutture Regionali, Provinciali secondo i modelli di fac simile allegati all'Appendice 1 del presente Documento;
- b. nell'acquisizione e catalogazione – per Ente territoriale e datazione – dei regolamenti dei consigli regionali e provinciali, per la verifica delle disposizioni rilevanti ai fini dell'incompatibilità interna art. 69 commi 1,2,4;
- c. nell'acquisizione e catalogazione – per Ente territoriale, Organo di riferimento e datazione – di copia dei verbali di accertamento dell'insussistenza delle situazioni di incompatibilità all'atto dell'insediamento in carica, accertamento da effettuarsi a cura degli Organi collegiali di appartenenza dei componenti insediati;

- d. nell'acquisizione e catalogazione delle dichiarazioni in materia di insussistenza di conflitti di interesse e di insussistenza di situazioni contrarie all'onorabilità;
- e. nell'attività di istruzione documentale di fascicolo aperto a seguito di segnalazione o accessione comunque realizzata, anche per iniziativa d'ufficio, ad informativa circa l'insorgenza di situazione di incompatibilità o la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse o di presenza di cause contrarie all'onorabilità a carico dei soggetti monitorati, consistente nella notifica all'interessato dell'attività di verifica in corso, nella sollecitazione di sua dichiarazione scritta volta a confermare o smentire la sussistenza della situazione che genera incompatibilità/conflitto o che è causa contraria ad onorabilità, nella diffida a rimuovere tempestivamente le cause generatrici dell'incompatibilità, nei casi in cui esse non comportino decadenza immediata; nelle more l'Ufficio si adopererà per l'acquisizione – nel rispetto dei diritti dell'interessato e delle disposizioni di legge - di elementi documentali a suffragio dell'informativa, ove non già acceduti, provvedendo a catalogare il fascicolo per datazione, soggetto ed Organo competente, tipo di incompatibilità rilevata ai sensi dell'articolato statutario.
- f. nella verifica della conclusione del procedimento aperto in seguito a riscontro di situazione di incompatibilità allorché sia stata operata dall'interessato la rimozione tempestiva della causa relativa, sempreché essa non abbia dato luogo a decadenza immediata;
- g. nell'attività di segnalazione delle situazioni di incompatibilità o della causa contraria ad onorabilità, ad istruzione completata, all'attenzione del Collegio dei Probiviri, sentito il Segretario generale (ove la segnalazione non riguardi incompatibilità a suo carico) e unitamente alla trasmissione del fascicolo, dando di tale attività notifica scritta all'interessato;
- h. nella verifica documentale dell'adozione di condotta conforme alla procedura di cui al precedente paragrafo 5 da parte dei soggetti (componenti di organismi esecutivi e figure apicali) per i quali si sia riscontrata la sussistenza di posizione in conflitto di interesse e nella segnalazione all'attenzione dell'Organo esecutivo interessato e altresì del Collegio dei Probiviri delle situazioni di non conformità, per l'eventuale adozione di misure afflittive

Le attività sopra elencate possono essere svolte anche a mezzo strumenti e piattaforme informatiche, con inserimento dei dati a cura degli interessati e firma elettronica del documento o con inserimento dei dati a cura delle strutture territoriali interessate e conservazione della documentazione cartacea presso le stesse, disponibile a richiesta dell'Area sviluppo associativo.

Nel caso di strutture di base, le attività di controllo sopra riepilogate sono in capo alla funzione sviluppo associativo della struttura provinciale di riferimento

APPENDICE 1 Mod. A - Conflitto di interessi degli Amministratori e delle figure apicali

Il sottoscritto, in qualità di componente ...omissis... esaminato il Documento per la gestione delle situazioni di incompatibilità delle ACLI, nello svolgimento del proprio incarico o funzione si impegna a perseguire gli obiettivi e gli interessi generali dell'Ente astenendosi da attività, comportamenti e atti comunque incompatibili con gli obblighi connessi al rapporto intrattenuto con le ACLI.

Il sottoscritto, consapevole che comportamenti non conformi possono generare danni per l'ente e rivalse nei propri confronti, dichiara quanto segue:

- Potenziali Conflitti di interesse

dichiara di non avere alcun rapporto di subordinazione/relazione professionale rilevante con gli *outsourcer* di ACLI e con i *soggetti rilevanti* indicati a margine della presente ;

ovvero

di avere il seguente rapporto di subordinazione/relazione professionale rilevante con gli *outsourcer* di ACLI e con i *soggetti rilevanti* indicati a margine della presente.

Il sottoscritto assume l'onere di informare l'Ente di eventuali modifiche delle circostanze dichiarate.

È, inoltre, consapevole che, in caso di mancata o omessa comunicazione, oltre a tutte le responsabilità previste dalla normativa di riferimento, le ACLI potranno attivarsi per risarcimento dei danni subiti.

Luogo, data

Firma

Soggetti rilevanti

Ente/Società (<i>ndr, soggetti Rete e Movimento aclista</i>)	Descrizione tipo di relazione

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (*incompatibilità e onorabilità*)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(effettuata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _____, nato a _____ Prov. _____ il _____ e residente in _____,

Via _____ n. _____, C.F. _____

- I consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle norme speciali in materia;
- II visti gli artt. 64, 65, 66, 68, 69 e 71 dello statuto;
- III viste le delibere della Presidenza nazionale del 5 settembre 2017 e del 4 aprile 2019;
- IV vista la delibera del Consiglio nazionale del 12 aprile 2019
- V. (visti i regolamenti sul funzionamento degli organismi sociali e sul tesseramento);
- VI. in relazione alla accettazione di candidatura alla carica **PRESIDENTE NAZIONALE**, di **COMPONENTE del CONSIGLIONAZIONALE**, **COMPONENTE del COLLEGIO DEI PROBIVIRI**, **COMPONENTE DEL COLLEGIO DI GARANZIA** delle ACLI (Associazioni Cristiane lavoratori italiani aps)

DICHIARA

- (I) **in relazione ai requisiti soggettivi connessi alla qualifica di socio:**

di essere associato ACLI per l'anno _____, n. tessera _____, iscrizione/rinnovo in data _____

(II) in relazione alle cause di incompatibilità esterna relative alle cariche sociali:

- a. di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 64 dello statuto¹ (*se Presidente nazionale, regionale o provinciale*)
- b. di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art.-65 dello statuto² (*se componente di: Presidenza o Direzione nazionale; Presidenza regionale o provinciale*)
- c. di non ricoprire incarichi esecutivi di partito presso livelli territoriali pari o superiori (*se Consigliere nazionale, regionale, provinciale*)³;
- d. di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 67 dello Statuto⁴ (*se Presidente di strutture di Zona o di Base*);

¹ (art. 64) “Il Presidente Nazionale è incompatibile:

a) nell'ambito istituzionale:

- con responsabilità di governo a tutti i livelli;
- con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali, regionali, provinciali e dei Comuni delle città con più di 50.000 abitanti o comunque capoluogo di Provincia;

b) nell'ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con l'appartenenza:

- ai Consigli e ai Comitati di pari livello o livello superiore;
- alle Direzioni e agli organi esecutivi a tutti i livelli;

c) nell'ambito sindacale con responsabilità:

- nella Segreteria Confederale e in quelle delle Unioni o Camere Regionali e comprensoriali;
- nelle Segreterie di Federazione allo stesso livello territoriale e al livello superiore.

I Presidenti Provinciali e Regionali sono incompatibili:

a) nell'ambito istituzionale:

- con ogni responsabilità di governo a tutti i livelli, fatta eccezione per i Comuni con meno di 15.000 abitanti che non siano capoluogo di provincia;
- con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali, regionali, provinciali e dei Comuni con più di 200.000 abitanti o comunque capoluogo di provincia;

b) nell'ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con l'appartenenza:

- ai Consigli e ai Comitati di pari livello o livello superiore;
- alle Direzioni e agli organi esecutivi a tutti i livelli;

c) nell'ambito sindacale con responsabilità:

- nella Segreteria Confederale e in quelle delle Unioni o Camere Regionali e comprensoriali;
- nelle Segreterie di Federazione allo stesso livello territoriale e al livello superiore.

² (art. 65) I componenti la Presidenza Nazionale, la Direzione Nazionale e le Presidenze Regionali e Provinciali sono incompatibili:

nell'ambito istituzionale:

- con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali e regionali;

- con responsabilità di governo a tutti i livelli fatta eccezione per i Comuni con meno di 50.000 abitanti che non siano capoluoghi di Provincia;

nell'ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con l'appartenenza:

ai Consigli ed ai Comitati allo stesso livello territoriale o superiore;

alle Direzioni e agli organi esecutivi nazionali, regionali e provinciali e dei Comuni con più di 200.000 abitanti o comunque capoluoghi di provincia;

nell'ambito sindacale con responsabilità:

- nella Segreteria confederale ed in quelle delle Unioni Regionali e comprensoriali;

- nelle Segreterie di Federazione allo stesso livello.

³ art. 66, statuto

⁴ (art.67) I Presidenti delle Strutture di base e i Coordinatori di Zona sono incompatibili:

a) nell'ambito istituzionale:

- con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali, regionali e provinciali e dei Comuni con più di 200.000 abitanti o comunque capoluoghi di provincia, purché diverso dal Comune del territorio di appartenenza della propria Struttura di base o della Zona;

- con responsabilità di governo a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale;

b) nell'ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con responsabilità nelle Segreterie, nelle Direzioni e negli organi esecutivi a tutti i livelli.

(III) in relazione alle cause di incompatibilità interna relative alle cariche sociali:

- a. di non ricoprire incarichi elettivi presso le Acli, ad ogni livello (*se Segretario generale*)⁵
- b. di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art-69, comma 9-, dello Statuto⁶ (*se coordinatore o direttore di Servizi o imprese sociali o di altre iniziative promosse dalle ACLI*)
- c. di non rivestire alcuna carica presso gli Organi delle strutture di base, provinciali, regionali e nazionali e non aver subito sanzioni disciplinari⁷ (*se componente del Collegio dei Probiviri o dei Garanti*)

(IV) in relazione alle cause di incompatibilità interna relative a rapporti di lavoro

19

- a. di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 69, commi 1, 2, 6 dello Statuto⁸
- b. di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. -69, comma 10, dello Statuto⁹

- **in relazione ai requisiti di onorabilità:**
- che non è stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, né condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi
- che nei propri confronti non sussistono, alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione, procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui all'art. 67 commi 3, 4, 5 e 8 e all'art. 68 comma 2 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- che non è stato destinatario di misure interdittive, né ha subito condanne definitive per la commissione di reati contro la persona o il patrimonio.
- che non ha con le ACLI cause pendenti, sia civili che penali, ovvero non è indagato/a e/o imputato/a in procedimenti penali per reati nei quali le ACLI siano persona offesa e/o danneggiato dal reato, ovvero parte civile nel relativo giudizio

⁵Art. 69, comma 8, statuto

⁶ I coordinatori e i direttori dei Servizi Sociali e delle Imprese a finalità sociale e di ogni altra iniziativa promossa dalle ACLI, non devono far parte con voto deliberativo degli organi esecutivi del Movimento al livello in cui essi esercitano tali incarichi.

⁷ art. 71, statuto

⁸ (art.69, commi 1,2,6)

Ai vari livelli, di cui all'art.18, i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato della Struttura delle ACLI aps e dei Servizi sociali e delle Imprese a finalità sociale al medesimo livello di rappresentanza territoriale (provinciale, regionale, nazionale), nonché quelli di enti che ad essa aderiscono, non devono superare il 25% dei Consiglieri eletti dal proprio Congresso.

La disposizione si applica in relazione al livello di rappresentanza presso le ACLI aps corrispondente, per competenza territoriale, alla sede o livello provinciale o regionale o nazionale presso il quale i lavoratori sono impiegati.

Ai vari livelli di rappresentanza di cui all'art.18, i lavoratori con contratto di lavoro subordinato della struttura delle ACLI aps e dei Servizi sociali e delle Imprese a finalità sociale al medesimo livello di rappresentanza (provinciale, regionale, nazionale), nonché quelli degli enti che ad essa aderiscono, non devono superare il 50% dei membri delle Presidenze Provinciali, Regionali e Nazionale con diritto di voto.

(art. 69, comma 10) Coloro che hanno un rapporto di lavoro o di consulenza professionale con i Servizi sociali e Imprese a finalità sociale delle ACLI aps e con tutte le iniziative da esse promosse, ovvero che sono ivi distaccati dalla Presidenza delle ACLI aps, non devono essere nominati o designati a far parte degli organi direttivi o di amministrazione con i quali vige tale rapporto.

Si allega:

a. fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

b. informativa – consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato/a e siglata in tutte le sue pagine, unitamente all'impegno di rinnovare analoga dichiarazione con cadenza annuale

In fede, li _____

Firma _____

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta delle ACLI, la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni effettuate.
Si impegna, inoltre, a comunicare alla Presidenza delle ACLI e all'Organismo di appartenenza il venir meno dei requisiti e/o la sopravvenienza delle situazioni impeditive sopra indicate.

Firma _____

APPENDICE 2 – TABELLE RIEPILOGATIVE DELLE SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'

TAB. A - TABELLA DELLE INCOMPATIBILITA' ESTERNE

	PRESIDENTE Nazionale	PRESIDENTI Regionale, Provinciale	COMPONENTI (Presidenza e Direzione nazionale, Presidenza regionale, Presidenza provinciale)	CONSIGLIERI (nazionali, regionali, provinciali)	PRESIDENTI Strutture di Base e Coordinatori di Zona
DESCRIZIONE /TIPO DI INCOMPATIBILITA'	ISTITUZIONI: <ul style="list-style-type: none"> - Responsabilità di governo - Mandato nelle Assemblee nazionali, regionali, europee; - Mandato nelle Assemblee comunali dei capoluoghi di provincia o dei Comuni > 50.000 abitanti 	ISTITUZIONI: <ul style="list-style-type: none"> - Responsabilità di governo eccetto per i Comuni < 15000 abitanti che non siano capoluogo di provincia - Mandato nelle Assemblee nazionali, regionali, europee; - Mandato nelle Assemblee comunali dei capoluoghi di provincia o dei Comuni > 200.000 abitanti 	ISTITUZIONI: <ul style="list-style-type: none"> - Responsabilità di governo, eccetto presso Comuni < 50.000 abitanti che non siano capoluogo di provincia - Mandato nelle Assemblee nazionali, regionali, europee 	PARTITI: <ul style="list-style-type: none"> - Incarichi esecutivi di partito presso livelli territoriali pari o superiori 	ISTITUZIONI: <ul style="list-style-type: none"> - Responsabilità di governo - Mandato nelle Assemblee nazionali, regionali, europee; - Mandato nelle Assemblee comunali dei capoluoghi di provincia o dei Comuni > 200.000 abitanti
	PARTITI/FORMAZIONI POLITICHE: <ul style="list-style-type: none"> - Consigli e Comitati di pari livello o superiore; - Direzione/Organi esecutivi 	PARTITI/FORMAZIONI POLITICHE: <ul style="list-style-type: none"> - Consigli e Comitati di pari livello o superiore; - Direzione/Organi esecutivi 	PARTITI/FORMAZIONI POLITICHE: <ul style="list-style-type: none"> - Consigli e Comitati di pari livello o superiore; - Direzioni/Organi esecutivi, eccetto Comuni con < 200.000 abitanti (se non capoluoghi di provincia) 		PARTITI/FORMAZIONI POLITICHE: <ul style="list-style-type: none"> - Direzioni/Segreterie e Organi esecutivi in genere
	SINDACATI: <ul style="list-style-type: none"> - Segreteria Confederale/Unioni o Camere regionali/comrensoriali; - Segreteria di Federazione di pari livello o superiore 	SINDACATI: <ul style="list-style-type: none"> - Segreteria Confederale/Unioni o Camere regionali/comrensoriali; - Segreteria di Federazione di pari livello o superiore 	SINDACATI: <ul style="list-style-type: none"> - Segreteria Confederale/Unioni regionali/comrensoriali; - Segreteria di Federazione di pari livello 		
NORMA STATUTARIA	Art. 64	Art. 64	Art. 65	Art. 66	Art. 67

TAB. B - TABELLA DELLE INCOMPATIBILITA' INTERNE - CARICHE SOCIALI

	SEGRETARIO GENERALE DELLE ACLI	COORDINATORI E DIRETTORI	PRESIDENTE Nazionale Regionale e Provinciale ACLI	PRESIDENTE STRUTTURA DI BASE	PRESIDENTI PROVINCIALI	GARANTI NAZIONALI E PROBIVIRI
DESCRIZIONE/TIPO DI INCOMPATIBILITA'	Incarichi ELETTIVI ad ogni livello	Componente di organo esecutivo con diritto di voto, se di analogo livello territoriale	Incarico superiore ai due mandati consecutivi della durata ciascuno di anni quattro, o in ogni caso per non più di otto anni, salvo differimento per scadenza congressuale. I Presidenti provinciali possono svolgere un ulteriore mandato della durata di due anni nel caso in cui si riscontri una media aritmetica del numero degli iscritti, come approvati dagli organismi competenti, risultante nei quattro anni sociali precedenti non superiore a 1500 associati persone fisiche.	Incarico superiore ai due mandati, salvo consenso del Consiglio provinciale	<ul style="list-style-type: none"> - Incarico elettivo nella Presidenza nazionale - Incarico di Presidente Regionale 	<ul style="list-style-type: none"> - Componenti Organi delle strutture nazionali, regionali, provinciali, di base - Subiezione a sanzioni disciplinari
NORMA STATUTARIA	Art. 69 c. 8	Art. 69, c. 9	Art. 69, c. 11	Art. 69, c. 13	Art. 69, c 14-15	Art. 71, c. 1 lett. a)

TAB. C - TABELLA DELLE INCOMPATIBILITA' INTERNE - LAVORATORI E COLLABORATORI

	LAVORATORI -CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO delle Acli, dei Servizi Imprese sociali Acli e degli enti aderenti alla rete	LAVORATORI SUBORDINATI, PARASUBORDINATI E AUTONOMI c/o Servizi Imprese Sociali Acli e c/o attività promosse da ACLI	LAVORATORI DISTACCATI DALLA PRESIDENZA ACLI c/o Servizi e Imprese sociali ACLI
DESCRIZIONE/TIPO DI INCOMPATIBILITA'	CONSIGLI: - Presenza non superiore al 25% - I Consigli Regionali e Provinciali possono stabilire quota inferiore al 25%	ORGANI ESECUTIVI E DIRETTIVI: - Incarichi di amministrazione presso gli enti committenti/datori di lavoro	ORGANI ESECUTIVI E DIRETTIVI: - Incarichi presso gli enti distaccati
	PRESIDENZE: - Presenza non superiore al 50%		
	Entrambi i limiti si applicano in relazione al livello di rappresentanza presso le ACLI aps corrispondente, per competenza territoriale, alla sede o livello provinciale o regionale o nazionale presso il quale i lavoratori sono impiegati.		
NORMA STATUTARIA	Art. 69, commi 1 -7.	Art. 69, c. 10	Art. 69, c. 10